



COMUNE di MELENDUGNO
Provincia di LECCE

Si attesta che la presente copia è conforme
all'originale.

Data: 22/05/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonio Antonica



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 63

data: 15/03/2012

OGGETTO: Comune contro Società Porto di San Foca SpA. Proposizione appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 372-2011 ed incarico legale.

L'anno duemiladodici addì quindici del mese di Marzo alle ore 19,30 nella sala della adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Presiede l'adunanza il Sig. Mauro Russo nella sua qualità di Vicesindaco.

La situazione dei presenti e degli assenti risulta la seguente:

Presente

- | | |
|---------------------|----|
| 1) RUSSO Mauro | Sì |
| 2) BUFANO Fabio | Sì |
| 3) CORVINO Niceta | Sì |
| 4) DURANTE Antonio | Sì |
| 5) PRETE Anna Elisa | Sì |
| 6) SERINO Luigi | Sì |

Totale 6 su 6

Con l'assistenza del Vicesegretario comunale, Dr. Salvatore Gabrieli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La Giunta comunale constatato che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA

Parere: FAVOREVOLE

Data: 15.03.2012

Il Responsabile del Servizio
AMMINISTRAZIONE GENERALE
F.to all'originale

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: FAVOREVOLE

Data: 15.03.2012

Il Respons. del SERV. FINANZIARIO
F.to all'originale

Non è stato richiesto alcun

parere, in quanto trattasi di mero

atto di indirizzo



Ha adottato la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- La Regione Puglia, con deliberazione n. 4269 del 5.9.1996, approvava il progetto presentato dal Comune di Melendugno per il completamento di un porto turistico di stazionamento in località San Foca ammettendolo ai benefici di cui alla Misura 6.6 del Programma Operativo Plurifondo (P.O.P.) 1994/1999 della Regione Puglia, finanziato dalla U.E. nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS);
- A seguito dell'adozione da parte della Regione Puglia della delibera n. 3210 del 9.6.1997 e della sottoscrizione della relativa convenzione tra la Regione medesima e il Comune suddetto, con la delibera regionale n. 4340 del 22.7.1997 veniva concesso a favore di quest'ultimo il contributo regionale di £. 558.000.000 a titolo di anticipazione per la realizzazione del Porto Turistico di San Foca;
- Con la successiva deliberazione n. 1813 del 3.6.1998, la Regione Puglia provvedeva a determinare in £. 4.669.000.000 l'ammontare massimo del finanziamento pubblico per come rinveniente dalla sintesi delle spese previste dalla Misura 6.6 punto 3 per i Porti Turistici di stazionamento, al fine di accelerare la costituzione delle società miste e la conseguente cantierizzazione degli interventi;
- Il Comune di Melendugno, con deliberazione n. 41 dell'8.9.1999, promuoveva la costituzione di una S.p.A. a capitale misto, a prevalenza di capitale privato, avente ad oggetto la costruzione e la gestione del suddetto porto turistico;
- Nel dicembre del 1999, a seguito della procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del socio privato maggioritario, il Comune individuava il socio privato nella IGECO S.r.l. e costituiva la società mista con la denominazione "Porto di San Foca S.p.A." il cui capitale sociale veniva ripartito nel modo seguente: 51% IGECO S.r.l. 49% Comune di Melendugno;
- Con delibera della Regione Puglia n. 543 del 31.12.1999 veniva pertanto concesso al Comune il contributo in conto capitale di £. 4.111.000.000, in aggiunta al suindicato importo già erogato nel 1997 e pari a £. 558.000.000, per la realizzazione del Porto Turistico di stazionamento di San Foca;
- In data 23.11.2001, con determinazione n. 276 del Dirigente Regionale settore turismo, il suddetto contributo P.O.P. in conto capitale in favore del Comune di Melendugno è stato rideterminato in complessive £. 4.899.951.000 e contestualmente è stato liquidato nei confronti del Comune medesimo il saldo di tale contributo pari a £. 3.499.251.000 in quanto a titolo di anticipazione era già stato erogato l'importo di £. 1.400.700.000;
- A fronte di tale provvedimento il Comune suddetto, con delibera n. 379 del 5.12.2001, ha autorizzato l'erogazione in favore della società mista Porto di San Foca S.p.A. del predetto importo di £. 3.499.251.000;
- Con atto di citazione del 20 luglio 2004 il Comune di Melendugno conveniva in giudizio la società mista Porto di San Foca S.p.A. chiedendo al Tribunale di Lecce, attraverso i propri legali Raffaele Fatano e Angelo Vantaggiato, previo accertamento della circostanza che il Comune di Melendugno è destinatario e beneficiario esclusivo del contributo erogato dalla Regione Puglia, di dichiarare la nullità ovvero, in subordine annullare la deliberazione adottata dall'assemblea dei soci della società convenuta in data 26 aprile 2004 nella parte in cui approva il bilancio di esercizio della Porto di San Foca S.p.a. chiuso al 31.12.2003 per la violazione dei principi di chiarezza, precisione, coerenza e per l'effetto, adottare ogni consequenziale provvedimento;
- La società si costituiva resistendo nel giudizio suddetto;
- Il Tribunale di Lecce con sentenza n. 372/11 del 8/02/2011 rigettava la domanda del Comune, ritenendo, alla luce di quanto sviluppato nella parte argomentativa della sentenza che "Beneficiario finale" del finanziamento comunitario debba essere identificato nella società mista "Porto di San Foca

S.p.A.", in esito a tale preliminare interpretazione, il Tribunale conclude poi sulla corretta allocazione in bilancio delle poste contestate dal Comune di Melendugno con l'atto d'impugnazione, rigettando la domanda dell'Amministrazione;

- che il Comune, in esecuzione della Determinazione del Settore LL.PP. n. 31 del 14.2.2011 ha pubblicato un bando di gara mediante procedura aperta avente ad oggetto Accordo di programma quadro "realizzazione di interventi a favore dello sviluppo locale" DGR n. 974 del 13.06.2008 – progetto delle opere di difesa e ripascimento del molo foraneo del Porto di San Foca" e che l'importo complessivo dell'appalto è stato stabilito in € 2.638.055,50;
- che è auspicabile che l'intervento di cui sopra sia posto in essere e sviluppato in un quadro chiaro di rapporti tra la società e l'amministrazione comunale;
- che nella considerazione che la questione tra la Società Porto di San Foca Spa e l'Amministrazione debba, nel rispetto dell'interesse pubblico e delle posizioni giuridiche soggettive di ciascuno, essere riesaminata dagli uffici comunali competenti, oltre che dagli stessi legali incaricati dall'amministrazione, alla luce della sentenza di primo grado intervenuta, con DGC n. 111-2011 è stato formulato atto di indirizzo agli Uffici Comunali competenti ed al Segretario comunale per l'approfondimento della vicenda in questione alla luce delle conclusioni cui è giunto il Tribunale di Lecce con sentenza n. 372/2011, al fine di proporre agli organi di indirizzo politico l'indispensabile supporto decisionale, tenuto conto della delicatezza e dell'importanza della questione, per le sorti della stessa Società Porto di San Foca Spa;
- che, tuttavia, nell'imminenza della scadenza dei termini per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, è necessario provvedere per la proposizione del gravame, nella consapevolezza che la sentenza in questione possa essere in tutto o in parte riformata;

VISTO l'art. 24 del Regolamento comunale sui lavori, le forniture e i servizi in economia, che per quanto riguarda i servizi legali prevede l'affidamento su base fiduciaria, per importi fino a euro 100.000,00, e che, in deroga alla competenza ad adottare i relativi atti, prevede altresì l'affidamento da parte della Giunta comunale;

RITENUTO di proporre appello alla sentenza del Tribunale di Lecce n. 372/2011, incaricando del patrocinio i medesimi legali che hanno assistito il Comune nel giudizio di primo grado;

VISTO il TUEELL;

RITENUTO di prescindere dalla richiesta di pareri ex art. 49 del TUEELL in quanto trattasi di mero atto di indirizzo;

Con voti unanimi,

DELIBERA

Di richiamare qui le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Di proporre appello alla sentenza del Tribunale di Lecce n. 372/2011, di cui ampiamente in narrativa, incaricando del patrocinio i medesimi legali che hanno assistito il Comune nel giudizio di primo grado, e cioè l'avv. Raffaele Fatano e l'avv. Angelo Vantaggiato;

Di prevedere per l'incarico di cui alla presente la spesa di Euro 5.000,00, che sarà impegnata con successivi atti del responsabile del servizio amministrazione generale (prenotaz. imp. n. 45 /2012);

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Dalla sede municipale, li 15/03/2012

Il Vicesindaco
Mauro Russo
f.to all'originale



Il Vicesegretario comunale
Dr. Salvatore Gabrieli
f.to all'originale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE, sottoscritto, attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del TUELL e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicata sul sito internet del comune www.comune.melendugno.le.it il 22/05/2012.

La presente deliberazione viene comunicata ai Sigg. Capigruppo consiliari, con lettera n. 9425 in data 22/03/2012.

Melendugno, li 22/05/2012




IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonio Antonica
f.to all'originale

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA'

[] La presente deliberazione diverrà eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L., trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

[X] E' divenuta eseguibile in data 15/03/2012 perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Melendugno, li 22/05/2012.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonio Antonica
f.to all'originale